

GLI ATTI IRRIPETIBILI

L'atto è irripetibile in ragione del suo contenuto di consacrazione di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, che non lo rende riproducibile in dibattimento per la necessità di non disperdere l'informazione probatoria e di non farne venire meno genuinità ed affidabilità. Sicché, le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile compiere nuovamente nel dibattimento, e specificamente se contengono la descrizione di un'attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni. Inoltre, le relazioni di servizio, se pure documentano atti non ripetibili, sono acquisite al fascicolo per il dibattimento a condizione che siano redatte nella forma del verbale o, benché redatte nella forma dell'annotazione, rechino la sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente e non lascino incertezza assoluta sulle persone intervenute.

Presidente N. Marvulli, Relatore C. Brusco.

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/12/2006 (Ud. 17/10/2006), Sentenza n. 41281